SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Sabato, 11 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 120	All'Estero	Abb. annuo . . L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della **Libreria dello Stato in Roma**, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze: Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 291.

Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze armate in data 24 settembre 1943, n. 61 A. C., contenente norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* degli affari esteri e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In tutti i territori che sono o saranno sottoposti alla amministrazione del Governo italiano si applicheranno, in ordine alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati, le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

La valuta cartacea recante la dicitura « Allied Military Currency », espressa in lire italiane nei tagli sotto indicati, deve circolare obbligatoriamente ed ha pieno potere liberatorio tanto nei pagamenti, quanto negli incassi, e nessuno deve rifiutare di accettare questa valuta, sia nei pagamenti che negli incassi.

I tagli sono Lit. 1; Lit. 2; Lit. 5; Lit. 10; Lit. 50; Lit. 100; Lit. 500; Lit. 1000.

Art. 3.

Tutta la valuta cartacea Stati Uniti, comunemente chiamata « Dollaro timbro giallo », recante sul lato destro un timbro giallo, come pure la valuta cartacea in sterline, recante l'iscrizione « British Military Authority » hanno pieno corso e nessuno deve rifiutare di accettare queste valute per pagamento o per incassi.

Art. 4.

Il cambio della valuta di cui al precedente art. 3, e tutte le valute espresse in lire, è fissato nella seguente misura:

un dollaro « timbro giallo » degli Stati Uniti vale . . . . Lit. 100

una sterlina recante l'iscrizione « British Military Authority » ossia 20 scellini, vale . . . . » 400

una sterlina recante l'iscrizione « British Military Authority » come sopra vale 4 dollari Stati Uniti.

Qualsiasi operazione od un cambio diverso da quello sopra stabilito è vietata.

Il cambio della valuta di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è obbligatorio da parte delle banche e dei cambiavalute, franco di provvigione e di spese.

Art. 5.

I contravventori alle norme del presente decreto sono puniti a termine delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 234. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 292.

Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1408, costitutiva dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche;

Visto il R. decreto 23 novembre 1942, n. 1736, relativo all'ordinamento di detto Istituto;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 23 novembre 1942, n. 1736, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni ed è così composto:

a) di un presidente, scelto anche fra estranei alla Amministrazione governativa;

b) di un consigliere di Stato;

c) del direttore generale delle poste e dei telegrafi;

d) del capo del servizio ricevitorie della Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

e) di un funzionario del Ministero del tesoro;

f) del rappresentante sindacale dei postelegrafonici;

g) di un esperto nelle discipline attuariali;

h) di un avvocato dello Stato;

i) di tre ricevitori designati dalle organizzazioni di categoria.

Le funzioni dei componenti del Consiglio di amministrazione sono gratuite ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Uff. Risc. Poste n. 1, foglio n. 201. — MANZELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 293.

Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza pei ricevitori postali e telegrafici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1407, costitutiva dell'Istituto cauzioni e quiescenza fra i ricevitori postali e telegrafici;

Visto il R. decreto 23 novembre 1942, n. 1735, relativo all'ordinamento di detto Istituto;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 23 novembre 1942, n. 1735, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni ed è così composto:

a) di un presidente, scelto fra estranei all'Amministrazione governativa;

b) di un consigliere di Stato;

c) del direttore generale delle poste e dei telegrafi;

d) del capo del servizio ricevitorie della Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

e) di un funzionario del Ministero del tesoro;

f) del rappresentante sindacale dei postelegrafonici;

g) di un esperto nelle discipline attuariali;

h) di un avvocato dello Stato;

i) di tre ricevitori designati dalle organizzazioni di categoria.

Con decreto da emanare dal Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite le indennità per il presidente e per gli altri componenti del Consiglio di amministrazione nominati ai sensi del precedente comma nonchè le diarie da corrispondere a titolo di rimborso spese ai componenti stessi eventualmente residenti fuori Roma.

Il direttore dell'Istituto fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione con voto deliberativo.

Il Consiglio di amministrazione può dividersi in Comitati di almeno tre componenti ciascuno ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Uff. Risc. Poste n. 1, foglio n. 202. — MANZELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 294.

Reclutamento straordinario di n. 100 funzionari nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per l'interno è autorizzato ad effettuare un reclutamento straordinario nel ruolo di gruppo *A* dei funzionari di pubblica sicurezza per i seguenti posti:

n. 20 commissari aggiunti grado 9°;
n. 30 vice commissari grado 10°;
n. 50 vice commissari aggiunti grado 11°.

Alla cessazione dell'attuale stato di guerra sarà provveduto al riassorbimento delle unità eventualmente in soprannumero rispetto agli organici previsti con le vacanze esistenti a quella data e con quelle che si verificheranno successivamente.

Art. 2.

I posti di grado 9° potranno essere conferiti soltanto agli ufficiali appartenenti o che abbiano già appartenuto all'Arma dei Reali carabinieri, ai corpi della Regia guardia di finanza o della disciolta Regia guardia che rivestano o abbiano rivestito nei ruoli i provenienza almeno il grado di capitano in servizio permanente effettivo.

I posti di grado 10° potranno essere conferiti ai predetti ufficiali che abbiano rivestito nei ruoli di provenienza almeno il grado di tenente in servizio permanente effettivo.

I posti di grado 11° potranno essere conferiti ai predetti ufficiali che abbiano rivestito nel ruolo di provenienza almeno il grado di sotto tenente in servizio permanente effettivo, nonchè, in mancanza di questi ultimi, a tutti gli altri aspiranti che ne facciano domanda e che siano in possesso di un diploma di laurea conseguita presso una Università od un Istituto superiore del Regno, dei requisiti richiesti dal regolamento del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666, e che abbiano una altezza non inferiore a metri uno e centimetri sessantaquattro.

Art. 3.

Gli aspiranti nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno presentare domanda su carta da bollo da L. 8, alla Prefettura della provincia nella quale risiedono, debitamente documentata.

Non saranno prese in esame le domande che pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio o recapito, e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande, gli ufficiali predetti dovranno unire copia dello stato di servizio rilasciato dalle competenti autorità.

Tutti gli altri concorrenti dovranno invece unire:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto l'età di 20 anni e non superata quella di 30 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da L. 6 del sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 18;

4) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi in carta da bollo da L. 6 dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza;

5) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 6 da un medico militare in servizio permanente effettivo che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere al prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri uno e centimetri 64 (sessantaquattro). Nelle provincie ove non esiste un medico militare in servizio permanente effettivo il certificato potrà essere rilasciato dal medico provinciale.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un medico di fiducia;

6) copia, su carta da bollo da L. 12 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato, su carta da bollo da L. 6, di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare inoltre il certificato, modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate od abbiano partecipato ad azione di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943 dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

7) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) diploma di laurea di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 o copia autentica del diploma debitamente legalizzata;

9) tutti gli altri documenti che, in aggiunta ai precedenti, i candidati riterranno di esibire nel loro interesse;

10) tutti gli aspiranti poi dovranno inviare a corredo degli atti una dichiarazione dalla quale risulti se siano stati iscritti al P.N.F. ed in caso affermativo dovranno indicare la data dell'iscrizione, se abbiano avu-

to riconosciute benemerenze fasciste, se siano stati ufficiali della M.V.S.N. o se abbiano rivestito cariche politiche.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati civili di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo, insieme a copia in carta da bollo da L. 12 del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con certificato in carta da bollo da L. 6 del Comando del corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura. I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplirli con atti notori corredati della dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei registri da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

I requisiti per la nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dal l'art. 4 per i requisiti di età.

Art. 7.

Tra i nominati nei rispettivi gradi 9°, 10° e 11° verrà compilata apposita graduatoria in base ai criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, da apposita Commissione giudicatrice.

Detta Commissione sarà composta da un consigliere di Stato che la presiede, da un funzionario del Ministero dell'interno avente funzioni di direttore capo divisione e da un ispettore generale di pubblica sicurezza.

Segretario della Commissione verrà nominato un funzionario amministrativo in servizio alla Direzione generale di pubblica sicurezza.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà, per la valutazione dei titoli in parola, di 10 punti, e, pertanto, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in trentesimi.

La graduatoria, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun nominato.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del R. decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni in materia.

Art. 8.

I funzionari, nominati in virtù del presente decreto, conseguiranno la nomina ad effettivi dopo un anno di esperimento, e sempre che concorra il favorevole giudizio del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza.

Nel caso che il predetto Consiglio giudicasse negativo l'esperimento, gli ufficiali dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza che all'atto della assunzione nell'Amministrazione della pubblica sicurezza erano in servizio permanente effettivo presso detta Arma o Corpo verranno restituiti ai ruoli di provenienza, mentre tutti gli altri verranno licenziati.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nel decimoquinto giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 313.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 295.
Norme relative all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio degli impiegati dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio degli impiegati dello Stato, che abbiano maturato i prescritti periodi di anzianità, si fa luogo in base al semplice accertamento, da parte dei competenti uffici del personale, della condizione stabilita dall'art. 14 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, omesso ogni parere dei Consigli di amministrazione o di altri consessi similari.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 235. — EMANUEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 22 settembre 1944.

Nomina del commissario della Società anonima « La Tribuna ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « La Tribuna », che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Enrico de Martino, consigliere di Stato è nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima « La Tribuna ».

Art. 2.

Il dott. Enrico de Martino eserciterà la predetta gestione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1944.

Autorizzazione alle Scuole-convitto professionali per infermiere ad ammettere al secondo corso (1944-45) le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto l'articolo unico della legge 31 maggio 1943, n. 569, contenente norme provvisorie per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana alle Scuole-convitto professionali per infermiere;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1942, n. 1820;

Decreta:

Art. 1.

Le Scuole-convitto professionali per infermiere sono autorizzate ad ammettere al secondo corso che si svolgerà nell'anno scolastico 1944-45 le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana e che abbiano conseguito il certificato di ammissione di cui all'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1942, n. 1820.

Art. 2.

La sessione di esame per il conseguimento del predetto certificato coinciderà con la sessione autunnale di esami che sarà tenuta prossimamente presso le Scuole-convitto professionali per infermiere.

Roma, addì 15 settembre 1944

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per l'istruzione pubblica
DE RUGGIERO

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Distacco del comune di Genzano (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Matera e sua aggregazione alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Acerenza (Potenza) - Distacco dei comuni di Banzi e Palazzo San Gervasio (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Matera e loro aggregazione a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Venosa (Potenza).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 118, recante modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza;

Visto l'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro 11, foglio 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di introdurre alcune modifiche nelle attuali circoscrizioni di alcuni uffici delle Imposte dirette e del Registro delle provincie di Matera e Potenza al fine di assicurarne un migliore funzionamento in relazione ai mezzi di comunicazione sviluppatisi fra la sede degli uffici ed i comuni che ne dipendono;

Decreta:

Il comune di Genzano (Potenza) viene staccato dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Matera per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Acerenza (Potenza).

I comuni di Banzi e Palazzo San Gervasio (Potenza) vengono staccati dalla circoscrizione dell'Ufficio di-

strettuale delle imposte dirette di Matera ed aggregati a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Venosa (Potenza).

Il direttore generale delle Imposte dirette e quello delle Tasse ed imposte indirette sugli affari, sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1944.

Estensione ai territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma delle operazioni di censimento degli autoveicoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, concernente il censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, contenente norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105;

Ritenuta l'opportunità di estendere ai territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma le operazioni di censimento degli autoveicoli;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, e le norme integrative dello stesso, contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, entrano in vigore nei territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma.

Roma, addì 20 ottobre 1944

Il Ministro: CERABONA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Conferimento di poteri straordinari al commissario della Cooperativa « L'Azzurra »

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 24 ottobre 1944, si conferiscono al comm. dott. Domenico Palermo, commissario della Cooperativa « L'Azzurra » con sede in Roma, le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento della cooperativa stessa e per approvare il bilancio 1943.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 7 novembre 1944, l'avv. Giuseppe Fuschini è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con i poteri del presidente e del Comitato esecutivo.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa artigiani sarti e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in data 3 novembre 1944 è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa artigiani sarti, con sede in Roma, nominandone il commissario nella persona del rag. Mario Pescatori.

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Serie ordinaria (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª emissione), obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica » (1ª, 2ª e 3ª emissione), ed obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison ».

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1944, con inizio alle ore 15,30, si procederà, presso la sede dell'Istituto in Roma, via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 6 %*:

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 aprile 1928, di:

n. 162 titoli di 5 obbligazioni
» 241 » » 10 »
» 43 » » 50 »

in totale n. 446 titoli, rappresentanti, complessivamente, 5370 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.685.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 6395 per L. 3.197.500, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 5370 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 28965 obbligazioni effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 23 aprile 1928 con la Società Laziale di Elettricità.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 4ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 maggio 1929, di n. 36 titoli di cinquanta obbligazioni, rappresentanti 1800 obbligazioni per il valore nominale di L. 900.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 2900 per nominali L. 1.450.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 1800 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 34000 obbligazioni per il valore nominale di L. 17.000.000.

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 5ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 26 maggio 1931, di n. 560 titoli decupli, rappresentanti 5600 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.800.000.

4) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 6ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 settembre 1932, di:

n. 763 titoli da 10 obbligazioni
» 192 » » 25 »

in totale n. 955 titoli, rappresentanti, complessivamente, 12430 obbligazioni per il valore nominale di L. 6.215.000.

5) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 7ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 giugno 1937, di n. 277 titoli decupli, rappresentanti 2770 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.385.000.

6) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 8ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 5 marzo 1938, di n. 277 titoli decupli, rappresentanti 2770 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.385.000.

7) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 9ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 3 giugno 1939, di n. 150 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti 3750 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.875.000.

8) Estrazione a sorte sulle obbligazioni dalla 10ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 19 aprile e 21 ottobre 1941, di n. 122 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti 3050 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.525.000.

b) *In ordine alle obbligazioni 6 % « Telefonica »:*

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 1ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 29 novembre 1929, di n. 320 titoli decupli, rappresentanti 3200 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.600.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 5000 per nominali L. 2.500.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 3200 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 21600 obbligazioni, effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 23 novembre 1929 con la Società Telefonica delle Venezie (Telve).

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 31 ottobre 1930, di n. 300 titoli decupli, rappresentanti 3000 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.500.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da numero 5000 per nominali L. 2.500.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette n. 3000 obbligazioni, in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 26000 obbligazioni effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 30 dicembre 1930 con la Società Telefonica (Telve).

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 3ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 luglio 1932, di:

n. 250 titoli di 1 obbligazione
» 450 » » 5 obbligazioni
» 1000 » » 10 »
» 300 » » 25 »

in totale n. 2000 titoli, rappresentanti, complessivamente, 20.000 obbligazioni per il valore nominale di L. 10.000.000.

c) *In ordine alle obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison », emissione autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 31 marzo 1943:*

Estrazione a sorte di:

n. 391 titoli di 1 obbligazione
» 317 » » 5 obbligazioni
» 396 » » 10 »
» 396 » » 25 »

in totale n. 1500 titoli, rappresentanti, complessivamente, 15836 obbligazioni per il valore nominale di L. 7.918.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successive notificazioni saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il commissario: A. TARCHIANI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante: a) il sorteggio per l'assegnazione, alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (ELFER) 1ª e 2ª emissione, di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni; b) il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (IRI).

Si notifica che il giorno 1º dicembre 1944 e seguenti, incominciando alle ore 9, si procederà presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) *In ordine alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (ELFER) 1ª e 2ª emissione:*

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 1ª emissione di n. 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, in prima classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 2ª emissione, di n. 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, in prima classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese.

3) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 1ª emissione, e cioè:

n. 3948 titoli di 1 obbligazione
» 1030 » » 5 obbligazioni
» 1810 » » 10 »
» 465 » » 25 »
» 465 » » 50 »

in totale n. 7718 titoli, rappresentanti 62073 obbligazioni per il valore nominale di L. 31.036.500.

Poichè i titoli di 50 obbligazioni sono stati convertiti in titoli di una, cinque e dieci obbligazioni, si considereranno sorteggiati per il rimborso, in luogo dei titoli di 50 obbligazioni estratti, i corrispondenti titoli di taglio minore emessi in loro sostituzione.

4) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 2ª emissione, e cioè:

n. 9398 titoli di 1 obbligazione
» 1550 » » 5 obbligazioni
» 3880 » » 10 »
» 245 » » 25 »

in totale n. 15073 titoli, rappresentanti 62073 obbligazioni per il valore nominale di L. 31.036.500.

b) *In ordine alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (IRI):*

Estrazione a sorte di:

n. 6857 titoli di 1 obbligazione
» 1430 » » 5 obbligazioni
» 2960 » » 10 »
» 695 » » 25 »
» 895 » » 50 »

in totale n. 12837 titoli, rappresentanti 105732 obbligazioni per il valore nominale di L. 52.866.000.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati, in due distinti bollettini, i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il commissario: A. TARCHIANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 74 del 28 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 5 novembre 1944.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1944, N. 263.

Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.